

Prot. n. 21469  
Id. 1365826  
Allegati n. -

Pietrasanta, 10 Maggio 2019

a: Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore: Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

e pc ARPAT – Area Vasta Costa  
Dipartimento di Lucca  
PEC: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

Azienda USL Toscana Nord-Ovest  
PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

Comune di Montignoso  
PEC: [protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it](mailto:protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it)

Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di “ex Cava Viti”  
PEC: [comitato.contro.discarica@pec.it](mailto:comitato.contro.discarica@pec.it)

**Oggetto: Discarica Ex Cava Viti – Programma Ambiente Apuane**

**Riscontro alla nota della Regione Toscana “discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta nei comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). Risposta a richiesta di informazioni e di riesame AIA da parte dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta” prot. 136504 del 27/03/2019 (Ns prot. 15762 del 01/04/2019) e richiesta revisione AIA**

In relazione a quanto comunicato dalla Regione Toscana preme innanzitutto precisare che, in merito a quanto riportato al punto 1 in relazione all'accertamento avviato dalla stessa Regione ai sensi del comma 2 dell'art 244 del D.Lgs. 152/2006, lo stesso è stato avviato a seguito di comunicazione effettuata da parte dell'ufficio Ambiente di questo Comune (con nota prot. 18607 del 24/05/2018 e successiva nota di precisazione prot. 19459 del 31/05/2018) del superamento delle CSC per le acque sotterranee per i piezometri Pz5 e Pz8 e per la sorgente S1 posti sul territorio del comune di Pietrasanta e la contestuale segnalazione di metodica analitica non idonea (per limite di rilevabilità superiore al limite stabilito dalla normativa) per il parametro 1,2 Dibromometano come conseguenza della relazione di monitoraggio AIA 2017 (ns prot. 12788 del 09/04/18) dove sono emerse varie criticità sia ambientali che di gestione della discarica per le quali la stessa Arpat indicava la necessità di ulteriori accertamenti ambientali:

Nella nota prot. del 358682 del 12/07/2018 della Regione Toscana (ns prot. 24971 del 12/07/2018) si legge, in incipit:

*“Con riferimento alla nota del Comune di Pietrasanta reg. a prot. .n. AOOGR/280080 del 25/05/2018, nella quale si comunica la probabile contaminazione della falda nel sito in oggetto specificando la necessità di procedere ad accertamenti sulla fonte dell'inquinamento in quanto considerata esterna all'impianto, questo Ente ai sensi del comma 2 dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , al fine di identificare il Soggetto Responsabile richiede..”.*

Successivamente, con nota prot. 34263 del 28/09/2018 il comune darà riscontro alle richieste della Regione Toscana.

La richiesta di questo Comune di revisione delle AIA di fatto non è stata presentata alla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 29-quater del D.Lgs.152/2006 poiché sussistono di fatto elementi per la revisione d'ufficio, da parte della Regione in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'Art. 29-octies “Rinnovo e riesame”, comma 4, punto e).

---

**Comune di Pietrasanta**

SEDE: Piazza Matteotti, 29 – 55045 Pietrasanta (LU)  
Tel. 0584 795214–217 Fax 0584 795221  
E-MAIL: [sindaco@comune.pietrasanta.lu.it](mailto:sindaco@comune.pietrasanta.lu.it)  
[www.comune.pietrasanta.lu.it](http://www.comune.pietrasanta.lu.it)

Tali elementi, già argomentati nella nota prot. 4150 del 23/01/2019 sono integrati con ulteriori valutazioni di cui ai successivi punti 1., 2., e 3.

## **1. Decreto dirigenziale 629/2018 del 23/01/2018 precedente alla relazione di monitoraggio AIA 2017**

Il decreto dirigenziale 629/2018 del 23/01/2018 è precedente alla consegna da parte di Arpat della relazione di monitoraggio AIA 2017 (ns prot. 12788 del 09/04/18) e già questa fattispecie avrebbe dovuto comportare, da parte di codesta Regione, l'attivazione di un'ulteriore procedura ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006.

Dalla relazione di monitoraggio AIA 2017 emergono inoltre criticità ambientali e di gestione della discarica ed ambientali non valutabili in sede di istruttoria per il DD 629/2018.

In riferimento all'Art. 29-octies "Rinnovo e riesame", comma 4, punto e):

*4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*

(..)

*e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.*

Dalla relazione AIA 2017, si verificano esattamente le condizioni di cui all'Art. 29-octies "Rinnovo e riesame", comma 4, punto e) per procedere al riesame delle AIA vigenti.

Per quanto riguarda le criticità ambientali: *"per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee dei pozzi posti a monte ed a valle dell'impianto, risulta confermata una probabile contaminazione della falda per i parametri di triclorometano, tetracloroetilene e idrocarburi proveniente dall'esterno dell'impianto, per la quale si ribadisce la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti al fine di verificarne la fonte".*

Per quanto riguarda le criticità individuate nella gestione dell'impianto, dalla relazione di monitoraggio AIA 2017:

*"Gli esiti del controllo AIA 2017 (gestione 2016) confermano sostanzialmente le problematiche rilevate negli anni precedenti ed in particolare:*

***anche** nell'anno 2016 non risulta rispettata la prescrizione relativa all'ingresso dei rifiuti contenenti amianto (eternit), in quanto ne risultano ricevuti in una percentuale pari al **33,18%**, superiore al **30%** previsto in autorizzazione. La Regione ha emesso la DDR 629 del 23/01/2018, successiva rispetto all'anno oggetto del presente controllo, e, come dettagliato nel RIA 17/2018 (in allegato), l'atto **pare** prevedere due modalità di gestione diverse nel tempo per questo aspetto. In proposito si ritiene opportuno informare l'AG perché valuti la corretta applicazione della nuova determina;*

*dall'analisi del MUD 2017 (produzione 2016) si è evidenziata una criticità per il rifiuto prodotto 15.01.06 "imballaggi in materiali misti", che **non risulta smaltito nell'anno di riferimento**. La ditta, interpellata in proposito, non ha prodotto documentazione alternativa sufficiente a ricostruire la corretta gestione di detto rifiuto e pertanto si procede a contestare la **violazione di rilevanza penale prevista dall'art. 256 c. lett. a) del D.Lgs. 152/06;***

*Dalle conclusioni della relazione AIA 2017 "viene pertanto rilevata la reiterazione della violazione alla prescrizione relativa all'ingresso dei rifiuti contenenti amianto e viene segnalata una difficoltà interpretativa delle modalità di gestione (che parrebbero diverse nel tempo) per la gestione dei rifiuti contenenti amianto.*

## **2. Decreto dirigenziale 629/2018 del 23/01/2018 già con estremi per revisione ex Art. 29-octies "Rinnovo e riesame", comma 4, punto e).**

Il Decreto Dirigenziale 629/2018 del 23/01/2018 contiene, in realtà già gli estremi per poter procedere alla revisione delle AIA ai sensi dell'Art. 29-octies "Rinnovo e riesame", comma 4, punto e):

*e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.4.*

Nell'istruttoria parte integrante della DD 629/2018, vengono sollevati dubbi sull'efficacia di una prescrizione contenuta nelle AIA; tale prescrizione non sembra recepita nella parte dispositiva della DD 629/2018 del 23/01/2018 ma, nelle premesse dell'atto, si ribadisce l'inefficacia di fatto della prescrizione che non consente alcuna valutazione con esito positivo o con esito negativo (con rilevazione di inosservanze esplicite alla prescrizione stessa) circa il conferimento dei quantitativi di rifiuti inerti:

*“non sono state individuate esplicite inosservanze delle prescrizioni delle AIA vigenti sul sito; in particolare, con riferimento alla prescrizione relativa alla limitazione del quantitativo di rifiuti inerti conferibili, si sottolinea che, data l'indeterminatezza sul periodo temporale di applicabilità della prescrizione contenuta nei vigenti atti autorizzatori, non vi sono nell'attualità, dal punto di vista amministrativo -interdittivo, i presupposti per procedere all'assunzione di provvedimenti ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs 152/2006 e smi, potendosi, invece, procedere, in qualità di autorità competente, alla sola individuazione di ulteriori misure correttive della problematica stabilendo che, il gestore dell'installazione, dovrà attuare immediatamente un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; pertanto dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti ARPAT competenti, di un riepilogo dei dati registrati dai quali risulti il riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate”.*

### **3. DD 611/2016 inefficace per difetto di istruttoria**

Ad avviso di questo Comune la DD 611 del 17/02/2016 (di aggiornamento delle DD880/2012 e DD1441/2012 per “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”, ai sensi dell'Allegato 1 della D.G.R.T. n. 885/2010) aveva aggiornato e recepito le due AIA in un unico atto

Nel corso del 2018, con la relazione di monitoraggio AIA 2017 di Arpat (ns prot. 12788 del 09/04/18), lo stesso ente segnalava che vi era stato un aggiornamento (la stessa DD611/2016) che aveva mantenuto in corso di validità le due AIA vigenti sottolineando la necessità di riallineare le due autorizzazioni alla prima occasione utile.

L'ufficio Ambiente pertanto segnalava (nota prot. 18607 del 24/05/2018) che le due AIA erano già state unificate con la DD611 del 17/02/2016) e successivamente chiedeva chiarimenti alla Regione Toscana (nota prot. 21931 del 20/06/2018) richiedendo di precisare se la DD 611 del 17/02/2016, anche di recepimento delle DD 880/2012 e DD 1441/2012, ne avesse rinnovato l'efficacia ed i nuovi termini di validità.

Alle note note da parte dell'ufficio Ambiente, non risulta pervenuto alcun riscontro da parte della Regione Toscana.

Considerando il verbale della riunione tecnica del 13/12/2017 (parte integrante della DD 629/2018) emerge quanto segue:

*“gli atti vigenti a cui si fa riferimento sono i seguenti:*

– **Regione Toscana:**

**DD n.611 del 17/02/2016** di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica e di alcune modifiche al piano di monitoraggio e controllo

– **Provincia di Massa Carrara:**

**DD n.880 del 24/03/2012** autorizzazione al raggiungimento di quota +43 m slm per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel comune di Montignoso

**DD n. 3744 del 29/10/2013** autorizzazione conferimento altri codici CER per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel comune di Montignoso;

– **Provincia di Lucca:**

**DD n. 1441 del 26/03/2012** autorizzazione al raggiungimento di quota +43 m slm per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel comune di Pietrasanta;

**DD 4570 del 16/10/2013** autorizzazione al conferimento altri codice CER per quanto riguarda la porzione di discarica ricadente nel comune di Pietrasanta”.

Dal verbale pertanto si evince, in mancanza di chiarimenti da parte della Regione Toscana, che la DD 611/2016 è un atto aggiuntivo (di autorizzazione di scarico industriale in pubblica fognatura) rispetto alle due AIA; pertanto, allo stato attuale, la discarica sembrerebbe avrebbe ben **6** distinte autorizzazioni in corso di validità. Semplificando, si possono prendere, come riferimento, le DD 3744/2013 e DD4570/2013 (come AIA vigenti rilasciate rispettivamente dalla Provincia di Massa e dalla provincia di Lucca) e la DD 611/2016 della Regione Toscana come autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura restringendo la problematica a **3** distinte autorizzazioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 11:

*Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.*

di seguito l'elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato IX:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).

**2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).**

3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)

4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).

5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)

6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

L'AIA pertanto comprende anche le autorizzazioni allo scarico quindi ogni variazione/aggiunta di atti autorizzativi comporta la variazione dell'AIA e quindi anche una nuova AIA quindi non può essere vigente un'autorizzazione di natura ambientale fuori dall'atto di AIA (Autorizzazione Unica Ambientale”).

La DD 611/2016 pertanto è un'autorizzazione allo scarico industriale in fognatura fuori dal regime autorizzatorio dell'AIA quando invece sarebbe dovuta essere una nuova AIA con revisione e riunificazione delle AIA provinciali.

Si segnala inoltre la mancanza del coinvolgimento di AIT nell'istruttoria di cui alla DD 611/2016 non essendo presente, agli atti, la relazione tecnica del gestore del servizio idrico come richiesto ai sensi dell'art.5, comma 2 della L.R.20/2006.

**3. AIA inefficaci per difetto di competenza**

L'art. 72 bis, comma 1, della L.R. 10/2010, fino all'entrata in vigore della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, così recitava:

*«1. L'autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del D.Lgs. 152/2006, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso D.Lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività».*

Nel caso in oggetto, essendo l'impianto ricadente sul territorio di due province (fattispecie non contemplata dalla normativa), non poteva essere invocata la competenza di due distinte province con l'emissione di due differenti AIA per lo stesso impianto.

L'art. 39, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 sostituisce, dal 5 marzo 2016, il comma 1 dell'art. 72-bis della L.R. 10/2010:

*1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del D.Lgs. 152/2006, per le installazioni rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso D.Lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella **Regione**.*

**4. Industria insalubre**

Come comunicato da AUSL Toscana Nord Ovest, con nota prot. 2019/0083730 del 19/4/2019 (Ns prot. 19176 del 20/04/2019), la discarica in questione è classificabile come industria insalubre di I° classe, ai sensi dell'art 216 del TULS del 1934, in quanto ricompresa al punto 100 B del DM del 5 settembre 1994 ed *“i fattori che ne determinano la potenziale insalubrità sono stati esaminati nei procedimenti VIA e AIA e sono riconducibili a impatti su matrici ambientali (aria, acque sotterranee) con possibili ripercussioni sulla salute umana”.*

A tale proposito si segnala che con la DD n.880 del 24/03/2012 la Provincia di Massa Carrara determina, tra le altre cose, di:

*“subordinare l'esercizio dell'attività di cui alla presente al rispetto dei contenuti dell'Allegato Tecnico (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento alle prescrizioni in merito alla gestione e al piano di monitoraggio e controllo dell'impianto; **fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265**”;*

Dalla parte dispositiva della determina si evince pertanto come non siano stati acquisiti in sede di istruttoria AIA da parte delle Province i pareri dei sindaci ai sensi dell'art 216 del TULS all'epoca necessari in considerazione del riscontro di AUSL Toscana Nord Ovest, con nota prot. del 19/4/2019 n.83730.

### **Conclusioni**

In riferimento pertanto a quanto sopra relazionato ai punti 1, 2, 3 e 4, sussistono elementi oggettivi per i quali la Regione, in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'Art. 29-octies "Rinnovo e riesame", comma 4, punto e) è già nelle condizioni di avviare la revisione e la riunificazione, in autotutela, degli atti autorizzatori "vigenti".

La richiesta del Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex Cava Viti" prot. 12977 del 13/03/2019 di chiarimento circa la classificazione, o meno, nelle industrie insalubri di I categoria può essere pertanto assorbita esclusivamente all'interno del procedimento istruttorio di cui all'art. 29-octies.

Con la presente quindi, ad abundantiam,

### **si richiede**

il riesame dell'AIA relativa alla discarica sita in loc. Porta al fine di consentire a questa Autorità Sanitaria di esprimere il parere ai sensi dell'art 216 del TULS approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, previsto dall'art 29 quater, comma 7, D.Lgs 152/2006 ad oggi, seppur obbligatorio, mai richiesto e quindi mai rilasciato.

Il Sindaco

Alberto Stefano Giovannetti